



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

DIREZIONE LL.PP., PROTEZIONE CIVILE.

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Amministrativo LL.PP. e Protezione Civile

UFFICIO: Volontariato e Comunicazione

# GIUNTA REGIONALE

Seduta del 17 DIC. 2013 Deliberazione N. 963/c

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 17 DIC. 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei componenti:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. CASTIGLIONE         | 6. FEBBO          |
| 2. CARPINETA           | 7. GATTI          |
| 3. _____               | 8. GIULIANTE      |
| 4. DI DALMAZIO ASSENTE | 9. MASI           |
| 5. DI PAOLO            | 10. MORRA ASSENTE |

Svolge le funzioni di Segretario Franco La Civita

L'Estensore  
Arch. Fiorella De Nicola  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Arch. Fiorella De Nicola  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Antonio Iovino  
(firma)

Il Direttore Regionale

F.to DOTT. ING. PIERLUIGI CAPUTI  
(firma)


Il Componente la Giunta

F.to DOTT. GIANFRANCO GIULIANTE  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to La Civita  
(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Chiodi  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 20 DIC 2013



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Pres. della Giunta  
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.  
e Delegazione di Roma

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Formalizzazione Atti e Documentazione,  
Personale Giuridico  
(Anna Maria Bajassone)

*Anna Maria Bajassone*

## OGGETTO

Disegno di legge "Disciplina del volontariato di protezione civile" Approvazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO:

- che il volontariato di protezione civile trova pieno riconoscimento a partire dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i., nonché la recente Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che lo individua come componente e struttura operativa del Servizio Nazionale, assicurando la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- che l'art. 18 della stessa legge prevede anche l'emanazione di un regolamento, adottato l'8 febbraio 2001 con il decreto n. 194 del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione civile" con il quale sono stati disciplinati tutti gli aspetti dell'impiego dei volontari nonché la tutela degli stessi;

#### CONSIDERATO:

- che a conclusione degli Stati Generali del volontariato dell'aprile 2012, il 9 novembre 2012

è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Direttiva "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013;

**EVIDENZIATO** che nel rispetto del citato D.p.r n. 194/2001, il predetto provvedimento ha inteso affrontare e risolvere alcune problematiche specifiche del volontariato di protezione civile ovvero:

- consolidare i risultati conseguiti dal volontariato nel corso degli anni, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile
- ribadire che il ruolo del volontariato si svolge nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché alle attività di formazione ed addestramento come da disposizioni di legge 225/92 e del DPR n. 194/2001;
- semplificare le procedure di applicazione dei benefici previsti dal citato decreto;
- integrare il sistema nazionale e i sistemi regionali nell'impiego, riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato, in particolare durante le attività emergenziali;

**RILEVATO** che entro il 31 luglio 2012 le Regioni e Province Autonome devono adeguare le rispettive leggi e regolamenti agli indirizzi contenuti nella Direttiva di che trattasi;

**VISTA** la legge regionale del 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile", con la quale la Regione Abruzzo ha inteso disciplinare e promuovere il volontariato di protezione civile, le cui disposizioni necessitano di revisione ed adeguamento in quanto non rispondono alle novità introdotte dai citati Indirizzi;

**EVIDENZIATO:**

- che il sistema del volontariato di protezione civile regionale ha subito un forte incremento a seguito del sisma del 2009 facilitato anche dalle norme regionali che favoriscono la costituzione delle Organizzazioni di volontariato;
- che alla luce delle misure introdotte dalla Direttiva il volontariato di protezione civile deve possedere requisiti minimi quali l' autosufficienza organizzativa, qualificazione, idoneità tecnica/operativa e moralità;
- che la Regione Abruzzo, deve dotarsi di un sistema di volontariato efficiente ed efficace che risponda alle disposizioni di legge e sia in sintonia con i sistemi delle altre Regioni e del Dipartimento della Protezione civile;

**EVIDENZIATO** che a tal fine, la Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 178 del 4 marzo 2013, ha disposto l'attuazione dei principi della Direttiva ed in particolare la verifica dei requisiti minimi e della idoneità tecnica/operativa delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;

**RITENUTO** urgente ed indifferibile per la Regione Abruzzo per il tramite della propria struttura di protezione civile, adegui le disposizioni nel campo del volontariato agli indirizzi statali in modo da poter procedere ad una riorganizzazione complessiva del sistema volontariato improntato ai criteri di efficienza, efficacia e leale collaborazione con la Protezione civile regionale;

**EVIDENZIATO** che al fine di elaborare una proposta di legge è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal personale apicale del Servizio Amministrativo dei LL.PP. e Protezione Civile e del Servizio Emergenze di protezione civile,

**VISTO** il disegno di legge recante "Disciplina del volontariato di protezione civile" (all.A) che si compone di n. 23 articoli e la relativa relazione illustrativa predisposta dal Servizio Amministrativo dei LL.PP. e Protezione Civile (all. B) che ha recepito le indicazioni del gruppo di lavoro;

**VISTO** il manuale "Regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.994/2003;

**VISTA** la legge regionale del 14 luglio 2010, n. 26 recante " Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione";

**RILEVATO** che per le motivazioni su espresse la presente proposta di legge sia dichiarata urgente ai sensi dell'art. 60 del predetto regolamento consiliare in quanto l'adeguamento della legge sul volontariato consente di migliorare sensibilmente la risposta del sistema di protezione civile in caso di emergenza di tipo locale o nazionale;

**DATO ATTO:**

- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio Amministrativo dei LL.PP. – Protezione Civile;
- del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

## A VOTI UNANIMI RESI IN FORMA DI LEGGE

### DELIBERA

1. di approvare per i motivi espressi in narrativa l'allegato disegno di legge avente per oggetto "Disciplina del volontariato di protezione civile" che consiste in n. 23 articoli (all. A) ed è corredato dalla Relazione illustrativa (all. B);
2. di presentare il progetto di legge "Disciplina del volontariato di protezione civile" e la connessa relazione illustrativa al Consiglio Regionale, per l'approvazione di competenza.

## Disegno di legge regionale

### “Disciplina del volontariato di protezione civile”


- Art. 1 Definizione e finalità del volontariato di Protezione Civile
- Art. 2 Forme di Associazione del volontariato
- Art. 3 Convenzioni
- Art. 4 Autosufficienza nell'impiego
- Art. 5 Formazione
- Art. 6 Mezzi ed attrezzature
- Art. 7 Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato
- Art. 8 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 9 Domanda di iscrizione e documentazione
- Art. 10 Presentazione della domanda, termini
- Art. 11 Pubblicazione dell'Elenco regionale
- Art. 12 Revisione dell'Elenco territoriale, cancellazione, conferma
- Art. 13 Attivazione e impiego del volontariato
- Art. 14 Impiego del volontariato in caso di evento di impatto locale rilevante
- Art. 15 Ricerca di persone disperse
- Art. 16 Utilizzo dell'emblema, uniformi, automezzi, attrezzature nelle attività di volontariato
- Art. 17 Controlli ed ispezioni
- Art. 18 Assicurazioni
- Art. 19 Rimborsi spesa e contributi alle Organizzazioni convenzionate
- Art. 20 Norma finanziaria
- Art. 21 Norma transitoria
- Art. 22 Norma abrogativa
- Art. 23 Entrata in vigore

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 963/e del 17 DIC. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Civita)



**Art. 1**  
**(Definizione e finalità del volontariato di Protezione Civile)**

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi sanciti dalle leggi dello stato vigenti in materia, riconosce l'alta funzione del volontariato di protezione civile quale espressione di solidarietà umana e sociale e quale elemento essenziale di supporto al sistema regionale di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge, si intende per volontariato di protezione civile l'attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite Organizzazioni, che agiscano senza scopo di lucro e siano capaci di assolvere alle attività di protezione civile previste nella Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*" e che tali finalità siano previste nei propri statuti.
3. In armonia con i principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 "*Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile*", la Regione Abruzzo determina le modalità di partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di cui alla L. n. 225/1992, al fine di garantire un sistema di volontariato coordinato ed integrato con lo Stato e le Regioni.

**Art. 2**  
**(Forme di Associazione del volontariato)**

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
  - a) Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1993, n. 37 "*Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato*", aventi carattere locale e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 8;
  - b) Gruppi comunali o Intercomunali;
  - c) Organizzazioni di altra natura a prevalente componente volontaria e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 8;
  - d) articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e c) ed aventi diffusione sovraregionale o nazionale.
2. Il volontariato si organizza tramite le forme di aggregazione territoriale di seguito elencate:
  - a) a livello comunale con i gruppi comunali e le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
  - b) a livello intercomunale, relativo al territorio afferente al Centro Operativo Misto o altre aggregazioni amministrative locali, con i gruppi intercomunali e le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
  - c) a livello locale con i Coordinamenti comprensoriali di organizzazioni operanti su ambiti territoriali comprensoriali,
  - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato.
3. Le Organizzazioni di volontariato fanno parte obbligatoriamente dei Coordinamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ove costituiti.
4. La partecipazione ai Coordinamenti è disciplinata da apposito atto di Giunta regionale.

**Art. 3**  
**(Convenzioni)**

1. L'iscrizione delle Organizzazioni di volontariato nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 7 è condizione necessaria per la stipula della convenzione con la Regione Abruzzo e per la partecipazione alle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della L. n. 225/1992.
2. La convenzione con la Regione può essere stipulata anche con le Organizzazioni a carattere nazionale, aventi sedi, sezioni o circoli nella Regione Abruzzo, purché iscritte nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 7.
3. La Giunta Regionale e gli Enti locali, per il tramite delle loro strutture competenti, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
4. In generale la convenzione prevede:
  - a) il settore di intervento dell'Organizzazione e l'elenco dei volontari;
  - b) l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che vengono messi a disposizione dall'Organizzazione;
  - c) un progetto per la formazione dei volontari, l'informazione e le esercitazioni in materia di protezione civile;
  - d) le modalità di allertamento e di mobilitazione per gli interventi;
  - e) le procedure per il rimborso spese ed il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 *“Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”*.
5. In particolare per l'antincendio boschivo, la convenzione prevede:
  - a) l'ambito territoriale che può essere coperto dall'Organizzazione;
  - b) i periodi per i quali l'Organizzazione assicura l'attività di sorveglianza;
  - c) le modalità e le procedure per la segnalazione corretta e tempestiva di focolai di incendio;
  - d) le modalità di allertamento e di mobilitazione per gli interventi di spegnimento;
  - e) l'età massima dei volontari impiegati in attività operativa.
6. Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni e dei successivi rinnovi o disdette, entro sette giorni dall'adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica alla Protezione Civile della Regione, a cura dell'Ente locale contraente.
7. Le Organizzazioni provvedono ad accertare l'idoneità fisica dei volontari iscritti.

**Art. 4**  
**(Autosufficienza nell'impiego)**

1. Ciascuna Organizzazione di volontariato è compiutamente organizzata ed autonomamente dotata delle attrezzature necessarie per operare nel settore prescelto, anche in occasione di impiego prolungato.

2. A tale scopo l'Organizzazione assicura la completa autonomia operativa, attraverso propri mezzi di trasporto e di sussistenza in grado di garantire anche il ricovero e gli approvvigionamenti per il personale impiegato.
3. L'autonomia operativa costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 7.

**Art. 5**  
**(Formazione)**

1. La Giunta Regionale, avvalendosi della struttura della Protezione Civile, anche d'intesa con gli enti locali interessati e dei Coordinamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), può organizzare corsi di formazione per le Organizzazioni iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 7.
2. La Giunta Regionale può altresì stabilire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle Organizzazioni, procedure di riconoscimento di corsi di formazione.

**Art. 6**  
**(Mezzi ed attrezzature)**

1. La Regione o l'ente locale, al fine di rendere più efficace l'operatività delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 7, può mettere a loro disposizione materiali, mezzi ed attrezzature integrative o speciali.
2. I beni di cui al comma 1 sono di norma conferiti alle Organizzazioni in comodato d'uso.
3. La Giunta Regionale disciplina, con apposito atto, i criteri di assegnazione dei mezzi e materiali alle Organizzazioni, favorendo le associazioni intercomunali.

**Art. 7**  
**(Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato)**

1. In armonia con le disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 *“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile”*, è istituito l' *“Elenco territoriale del volontariato di protezione civile”*.
2. Le organizzazioni che intendono operare per attività o eventi di rilievo regionale, locale, nazionale o internazionale, devono essere iscritte nell'Elenco territoriale di cui al comma 1. In particolare, possono iscriversi:
  - a) le Organizzazioni costituite legalmente ed aventi sede operativa nella regione Abruzzo;
  - b) i Coordinamenti territoriali di cui all'articolo 2.
3. L'iscrizione nell'Elenco territoriale comporta l'inserimento dell'Organizzazione nella banca dati informatizzata sul volontariato regionale di protezione civile, costituita secondo gli indirizzi e le direttive della Giunta Regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Elenco territoriale è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni; la revisione comporta l'accertamento della permanenza dei requisiti delle Organizzazioni.

**Art. 8**  
**(Requisiti per l'iscrizione)**

1. Possono essere iscritte nell'Elenco territoriale le organizzazioni di cui all'articolo 2, con un numero minimo di iscritti pari a venti ed in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) le Organizzazioni a carattere nazionale e le Organizzazioni locali devono avere la sede operativa nella Regione;
  - b) i Gruppi Comunali e Intercomunali devono essere costituiti con deliberazione comunale o intercomunale e dotati di Regolamento del Gruppo da parte dell'ente di appartenenza.
2. Per i comuni con popolazione al di sotto dei tremila abitanti, la costituzione di Gruppi comunali o intercomunali è obbligatoria.
3. Le Organizzazioni di cui al comma 1 devono:
  - a) essere legalmente costituite con atto pubblico;
  - b) fornire idonea dimostrazione di capacità organizzativa e professionalità nelle attività di interesse della protezione civile;
  - c) essere formate da cittadini maggiorenni residenti e stabilmente domiciliati nel territorio regionale;
  - d) evidenziare nello statuto o nell'atto costitutivo le seguenti caratteristiche:
    - 1) assenza di fini di lucro;
    - 2) svolgimento di attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della L. n. 225/1992;
    - 3) presenza prevalente della componente volontaria, democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative;
  - e) fornire l'attestazione dell'assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi e/o direttivi, di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; per i gruppi comunali o intercomunali tale requisito è riferito ai volontari titolari di incarichi operativi direttivi;
  - f) fornire l'attestazione della partecipazione dei volontari alle attività del controllo sanitario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 "*Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*";
  - g) fornire una dichiarazione sulla lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione dei singoli volontari.
4. Con apposito atto, la Giunta regionale può prevedere le modalità di organizzazione del sistema del volontariato a livello regionale nonché le modalità di attuazione delle attività relative al controllo sanitario.
5. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale ed internazionale. In tal caso, il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo.

**Art. 9**  
**(Domanda di iscrizione e documentazione)**

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco territoriale è corredata dallo statuto dell'Organizzazione, in copia conforme, e dalle schede illustrative, che sono appositamente predisposte in facsimile dalla Protezione Civile della Regione, contenenti gli estremi dell'atto pubblico di costituzione dell'Organizzazione, il recapito della sede, della sezione o

del circolo, informazioni riguardanti il settore per le quali è data la disponibilità e l'organigramma della struttura.

2. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
  - a) gli elenchi dei volontari completi della professionalità individuale nell'impiego;
  - b) la distinta dei beni e delle attrezzature possedute dall'Organizzazione e impegnabili in attività di protezione civile.
3. Le sezioni delle Organizzazioni nazionali che si iscrivono nell'Elenco territoriale della Regione Abruzzo, al momento dell'iscrizione, comunicano l'eventuale propria partecipazione in quota parte al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale della propria Organizzazione, nell'ambito della colonna mobile nazionale.
4. Le Organizzazioni locali comunicano la loro disponibilità o indisponibilità a partecipare alla colonna mobile regionale e la relativa quota parte.

#### **Art. 10**

##### **(Presentazione della domanda, termini)**

1. La domanda di cui all'articolo 9 è indirizzata alla Regione Abruzzo - Protezione Civile regionale – e, per conoscenza, al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo dell'Organizzazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

#### **Art. 11**

##### **(Pubblicazione dell'Elenco regionale)**

1. L'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato è pubblicato di norma annualmente, entro il mese di gennaio, nel Bollettino Ufficiale ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
2. Dell'Elenco territoriale e dei relativi aggiornamenti è data apposita comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione.

#### **Art. 12**

##### **(Revisione dell'Elenco territoriale, cancellazione, conferma)**

1. La revisione dell'Elenco territoriale è prevista almeno ogni tre anni, è disposta dal Direttore regionale o dal Dirigente competente in materia e comporta la conferma della iscrizione o la cancellazione dell'Organizzazione.
2. La cancellazione dell'Organizzazione dall'Elenco territoriale è disposta, previo accertamento, per i seguenti motivi:
  - a) richiesta di cancellazione da parte dell'Organizzazione stessa;
  - b) perdita di uno dei requisiti minimi di cui all'articolo 8;
  - c) irregolarità delle rendicontazioni e dei contributi ricevuti dall'Organizzazione;
  - d) inattività dell'Organizzazione nell'ultimo triennio;
  - e) comprovati e gravi motivi quali:
    - 1) inosservanza degli obblighi previsti nella Convenzione;
    - 2) mancata risposta alle richieste della Protezione Civile regionale priva di motivazione;



- 3) uso improprio degli emblemi, dei dispositivi di segnalazione acustica, divise e contrassegni in attività di protezione civile o extra protezione civile di cui all'articolo 16.
3. Per la conferma della iscrizione nell'Elenco territoriale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, le Organizzazioni devono dimostrare di aver svolto almeno nel triennio precedente attività di protezione civile nel campo della previsione, prevenzione, emergenza, informazione alla popolazione, partecipazione e organizzazione di attività formative, nonché di aver svolto almeno una volta l'anno una esercitazione.
4. Le variazioni apportate all'Elenco territoriale sono comunicate al Dipartimento della Protezione Civile, ai Prefetti ed ai comuni interessati.

**Art. 13**  
**(Attivazione e impiego del volontariato)**

1. L'attivazione e l'impiego del volontariato da parte della Regione Abruzzo è subordinato alla iscrizione delle Organizzazioni nell'Elenco territoriale ed alla stipula della Convenzione di cui all'articolo 3.
2. Le Organizzazioni di volontariato sono impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della L. n. 225/1992:
  - a) in via ordinaria, nelle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di addestramento;
  - b) in emergenza, nella attività di soccorso e assistenza alle popolazioni sinistrate.
3. Per gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'attivazione delle Organizzazioni è di competenza del Sindaco. Qualora, invece, l'evento richieda un intervento superiore, ovvero ricada nella tipologie degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992, l'attivazione è di competenza della Regione.
4. Per eventi di rilievo nazionale, ovvero di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992, il Dipartimento della Protezione Civile provvede ad attivare le Organizzazioni per il tramite della Regione di appartenenza.
5. Alle Organizzazioni di volontariato impiegate nelle attività di cui al presente articolo sono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, come di seguito ripartiti:
  - a) a carico dell'Ente locale, per gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992;
  - b) a carico della Regione, per gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992;
  - c) a carico dello Stato per gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L. n. 225/1992.
6. Non è consentito l'impiego delle Organizzazioni di volontariato per attività che esulano la materia di protezione civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14. Rimane fermo che la partecipazione dei volontari in attività diverse da quelle previste dalla legislazione in materia è libera, purché sia assicurato il non utilizzo di uniformi, simboli distintivi, emblemi, mezzi

ed attrezzature destinati ad attività di protezione civile. In caso contrario è avviata la procedura di cancellazione dell'Organizzazione dall'Elenco territoriale.

#### **Art. 14**

##### **(Impiego del volontariato in caso di evento di impatto locale rilevante)**

1. Fermo restando che l'impiego del volontariato è consentito solo ed esclusivamente per le attività di cui all'articolo 13, la Giunta Regionale, con apposito atto, può disciplinare le tipologie di evento di impatto locale o rilevante che richiedono l'intervento di Organizzazioni di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Abruzzo.
2. Per evento di impatto locale rilevante si intende un evento che, anche se circoscritto al territorio di un solo comune, può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.
3. Nel caso di evento di cui al comma 2, il Sindaco può attivare il Piano comunale di protezione civile e tutte o parte delle funzioni, compresa la funzione volontariato attraverso le Organizzazioni di protezione civile convenzionate con il comune, nonché l'istituzione del Centro Operativo Comunale.
4. Il Sindaco può inoltre avanzare richiesta alla Regione Abruzzo per l'attivazione di altre Organizzazioni provenienti dall'ambito regionale, fermo restando che il relativo onere non è imputabile al bilancio regionale.
5. In caso di evento promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle Organizzazioni dell'area interessata è consentito, fermo restando che il relativo onere non è imputabile al bilancio regionale.

#### **Art. 15**

##### **(Ricerca di persone disperse)**

1. La ricerca di persone disperse non rientra direttamente tra le attività di protezione civile previste dalla vigente normativa, ad eccezione che venga effettuata nell'ambito degli eventi di cui all'articolo 3 della L. n. 225/1992.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'attivazione delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale può essere consentita purché la richiesta di concorso sia inoltrata da un'autorità competente.
3. Il concorso della Protezione civile regionale e delle Organizzazioni di volontariato è prevista anche nel caso in cui le autorità competenti richiedano un supporto nelle attività di ricerca
4. Le condizioni per la richiesta sono:
  - a) particolare gravità della situazione per la quale l'autorità competente richiede l'attivazione alla struttura di Protezione Civile comunale e regionale; in casi di estrema urgenza, la richiesta può essere indirizzata direttamente alle Organizzazioni presenti nel territorio interessato, con contestuale avviso alla Protezione Civile regionale;

- b) che l'autorità competente si assuma il compito della ricognizione dei volontari presenti e del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti i dati informativi predetti alla Regione.
5. In caso di estrema urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, al fine di evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.
6. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture competenti, individua l'autorità competente all'attivazione e procede alla stipula di un'apposita convenzione che disciplini le modalità di attivazione nonché il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 per i volontari impiegati nell'attività, nei limiti degli stanziamenti regionali destinati allo scopo.

#### **Art. 16**

##### **(Utilizzo dell'emblema, uniformi, automezzi e attrezzature nelle attività di volontariato)**

1. L'utilizzo dell'emblema del volontariato di protezione civile della Regione Abruzzo è disciplinato dal Regolamento regionale 1° luglio 2002, n. 2 "*Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo*", fatta salva l'introduzione di nuove norme statali sulla identità visiva della protezione civile italiana alle quali la Regione potrà attenersi con apposito atto di Giunta.
2. L'emblema, le uniformi, gli automezzi, le attrezzature e i dispositivi di segnalazione acustica devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile di cui all'articolo 13.
3. L'uso improprio dell'emblema, delle uniformi, degli automezzi delle attrezzature e dei dispositivi di segnalazione acustica per attività estranee alla protezione civile comporta per le Organizzazioni di volontariato la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dell'emblema stesso. Il reiterato uso improprio dell'emblema, delle uniformi, degli automezzi delle attrezzature e dei dispositivi di segnalazione acustica da parte di una Organizzazione di volontariato comporta la cancellazione dell'Organizzazione dall'Elenco territoriale. ai sensi del Regolamento regionale 1° luglio 2002, n. 2 "*Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo*".

#### **Art. 17**

##### **(Controlli ed ispezioni)**

1. La Protezione Civile della Regione Abruzzo esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale.
2. In particolare, la Protezione Civile della Regione Abruzzo effettua controlli ed ispezioni, anche a campione, presso le Organizzazioni per la verifica della reale idoneità tecnica, dell'autosufficienza operativa, della regolarità della rendicontazione e dei contributi economici ricevuti nonché per la verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti affidati dalla Protezione Civile regionale e della veridicità delle autocertificazioni sull'assenza di condanne penali di cui all'articolo 8.

**Art. 18**  
**(Assicurazioni)**

1. Le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale provvedono, pena la cancellazione dall'Elenco territoriale, ad assicurare i propri associati a fronte di ogni rischio, almeno ogni qualvolta questi sono impegnati in attività per la protezione civile.
2. L'onere di cui al comma 1, limitatamente al periodo di effettivo impiego, rientra nelle spese per le quali è concesso il contributo di cui all'articolo 19.
3. Per le Organizzazioni convenzionate con la Regione, il periodo di effettivo impiego è definito con specifico riferimento alle richieste di attivazione ed alle disposizioni di cessazione fatte dalla Protezione Civile regionale.

**Art. 19**  
**(Rimborsi spesa e contributi alle Organizzazioni convenzionate)**

1. Nell'ambito del rapporto di convenzione con la Regione, le Organizzazioni di volontariato, qualora attivate dalla Protezione Civile regionale e limitatamente al periodo di impiego nelle attività di previsione, prevenzione o legate alla emergenza, hanno diritto ad ottenere dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Il rimborso spese non è utilizzabile dalle Organizzazioni per compensi diretti o indiretti in favore dei singoli volontari in ragione del loro impiego.
3. La richiesta del rimborso, corredata della legittima documentazione di spesa e completata dal quadro economico analitico sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Organizzazione, è indirizzata al Servizio competente.
4. La Regione può concedere alle Organizzazioni di volontariato convenzionate, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

**Art. 20**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2014 si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 05.01.007-151300 denominato "Fondo regionale di protezione civile".
2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa è determinato con la legge annuale di bilancio.

**Art. 21**  
**(Norma transitoria)**

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività delle Organizzazioni di volontariato, nelle more dell'approvazione degli atti organizzativi ed attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni sul volontariato di cui alla

Legge Regionale del 20 luglio 1989, n. 58 *“Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”*.


**Art. 22**  
**(Norma abrogativa)**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 58 *“Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”* è abrogata.
2. Sono altresì abrogate:
  - ✓ la Legge Regionale 13 giugno 1991 n. 25 *“Norme integrative in materie di volontariato, associazionismo e Albo regionale per la protezione civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”*;
  - ✓ tutte le disposizioni afferenti la materia del volontariato contenute nella Legge Regionale 14 dicembre 1993, n. 72 *“Disciplina delle attività regionali di protezione civile”*.


**Art. 23**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in via Telematica.

Il Direttore Regionale  
(Dott. Ing. Pierluigi Caputi)



Il Componente la Giunta  
(Dott. Gianfranco Giuliante)



**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Amministrativo dei LL.PP. e Protezione Civile

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**“DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**PREMESSA.**

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante “*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*” e s.m.i., il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 “*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione civile*” e la recente Legge 12 luglio 2012, n. 100 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*” hanno affidato al volontariato di protezione civile il ruolo, ampiamente significativo, di “*struttura operativa nazionale*” insieme ad una serie di altri soggetti, quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato. Il volontariato di protezione civile costituisce, pertanto, l’elemento essenziale senza il quale, la risposta della Regione Abruzzo, risulterebbe insufficiente rispetto a qualunque calamità che la stessa si trovasse a fronteggiare.

Nel corso del 2012 la normativa relativa alla protezione civile è stata oggetto di riordino a livello statale; in particolare, per quanto riguarda il volontariato, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, “*Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”.

La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - dello febbraio 2013 e le disposizioni in essa contenute sono divenute operative decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, vale a dire il 31 luglio 2013.

**LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA.**

*(L'ELENCO NAZIONALE, L'ELENCO TERRITORIALE, L'ELENCO CENTRALE).*

**L'ELENCO NAZIONALE:** tra le diverse novità introdotte dalla Direttiva, particolare rilevanza assumono quelle contenute nel paragrafo 1, con il quale è stata rideterminata la composizione ed articolazione dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

**L'ELENCO TERRITORIALE (REGIONALE).**

Per poter intervenire ed operare per attività ed eventi di rilievo regionale/locale le organizzazioni devono essere iscritte nell'Elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma.

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Amministrativo LL.PP. e Protezione Civile

Via Salaria Antica est 67/100 L'Aquila

Tel. 0862/36.31 fax 0862/36.47.11 e-mail [protezione.civile@regione.abruzzo.it](mailto:protezione.civile@regione.abruzzo.it)

L'elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge Regionale n. L.R. 12 agosto 1993, n. 37 recante "*Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato*" ma le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa. I requisiti devono però soddisfare i quattro criteri generali individuati dalla direttiva:

#### **L'ELENCO CENTRALE.**

L'elenco centrale è una sezione di quello nazionale; è destinata ad accogliere:

- le organizzazioni che per caratteristiche operative e diffusione, assumono una particolare rilevanza. Le modalità per richiedere l'iscrizione sono indicate nel sito web del Dipartimento;
- le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più Regioni;
- le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria;
- le Organizzazioni prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali

**Altre novità di rilievo attengono:**

1. *alla gestione informatizzata dell'elenco nazionale;*
2. *alle procedure per i benefici normativi per i volontari di protezione civile;*
3. *alle attività formative e addestrative;*
4. *alle attività e interventi in vista/in caso di emergenze/altri eventi;*
5. *ai casi particolari – specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale.*

#### **LA NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO**

Il volontariato di protezione civile della Regione Abruzzo è disciplinato dall'apposita legge regionale del 20 luglio 1989 n. 58/1989, "*Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile*", pubblicata nel B.U.R.A. del 31 agosto 1989, n. 29, che ha anticipato i principi della Legge 225/92, riconoscendo alle Organizzazioni un ruolo significativo nelle attività di protezione civile. Successivamente con Legge Regionale 13 giugno 1991, n. 25 "*Norme integrative in materie di volontariato, associazionismo e Albo regionale per la protezione civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi*" ha integrato alcuni aspetti relativi all'antincendio boschivo.

E' bene evidenziare che tale legge si differenzia dalla citata L.R. n. 37 del 1993 -di recepimento della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991- le cui finalità sono di carattere sociale, culturale, socio sanitario- e nella quale all'art. 13 è precisato che "sono fatte salve le disposizioni sulle attività del volontariato di protezione civile".

L'obiettivo perseguito dall'intervento di revisione della legge regionale n. 58/89 è stato quello di adeguare la legislazione della Regione Abruzzo alle modifiche intervenute con l'emanazione della

---

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Amministrativo LL.PP. e Protezione Civile**

Via Salaria Antica est 6/100 L'Aquila

Tel. 0862/36.31 fax 0862/36.47.11 e-mail [protezione.civile@regione.abruzzo.it](mailto:protezione.civile@regione.abruzzo.it)

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, “*Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”.

La proposta risponde quindi all’esigenza di conferire al sistema del volontariato di protezione civile regionale una maggiore autosufficienza ed idoneità tecnica-operativa, nonché procedure di impiego uniformate a quelle delle altre Regioni e dello Stato.

Nella proposta viene riconosciuto l’alto valore del volontariato di protezione civile, nel contempo la Regione garantisce la necessaria certezza e solidità dell’organizzazione del sistema, affidando alla Giunta Regionale l’adozione degli atti di organizzazione con cui definire aspetti procedurali, compiti e funzioni.

Di seguito vengono riportati in estrema sintesi e secondo una declinazione formale che tiene conto dei singoli articoli, gli specifici contenuti della Legge.

L’art. 1 (*Finalità*) del Disegno di legge riguardante: “Disciplina del Volontariato di protezione civile” stabilisce le finalità che il presente provvedimento legislativo intende perseguire, definendo il volontariato e le modalità di partecipazione alle attività di protezione civile in armonia con gli Indirizzi dettati dallo Stato nella logica di perseguire un costante miglioramento del livello di soddisfacimento dei bisogni della società regionale nel campo della tutela e sicurezza

L’articolo 2 (*Forme di Associazione del volontariato*) elenca le tipologie di Organizzazioni che possono essere iscritte nell’Elenco territoriale

L’articolo 3 (*Convenzioni*) stabilisce che le Organizzazioni devono convenzionarsi con la Regione Abruzzo per poter operare nelle diverse attività; è di competenza della Giunta stabilire i contenuti della convenzione; le Organizzazioni devono inoltre garantire l’autosufficienza nell’impiego ( art. 4 *Autosufficienza nell’impiego*).

La Regione all’art. 5 (*Formazione*) prevede la formazione dei volontari, strumento di valorizzazione delle dei volontari, mentre all’art. 6 (*Mezzi ed attrezzature*) con i fine di rendere più efficace la operatività delle Organizzazioni, la Regione stabilisce i criteri per assegnare mezzi, materiali etc.. favorendo le Organizzazioni di carattere intercomunale.

L’articolo 7 (*Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato*) rappresenta la novità più importante e sostituisce l’Albo regionale di cui alla L.R. n. 58/89. L’Elenco è parte integrante dell’Elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e garantisce che le Organizzazioni iscritte che possono essere attivate in caso di necessità siano in possesso di requisiti fondamentali,- articolo 8 (*Requisiti per l’iscrizione*)-quali l’efficienza e la correttezza delle Organizzazioni; seguono gli articoli 9 (*Domanda di iscrizione e documentazione*) nel quale sono elencati i documenti utili alla iscrizione e l’ articolo 10 (*Presentazione della domanda, termini*) con le modalità di richiesta di iscrizione.

L’articolo 11 (*Pubblicazione dell’Elenco regionale*) prevede la pubblicazione dell’Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito regionale.

Novità di rilievo è l’articolo 12 (*Revisione dell’Elenco territoriale, cancellazione, conferma*) che in armonia con la Direttiva, stabilisce che l’Elenco territoriale , e quindi la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, devono essere verificati con periodicità triennale a garanzia dell’efficienza delle Organizzazioni. Seguono quindi le motivazioni per le quali le Organizzazioni possono essere cancellate dall’elenco oppure confermate.

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Amministrativo LL.PP. e Protezione Civile

Via Salaria Antica Est. 07100 L'Aquila

Tel. 0862/36.31 fax 0862/36.47.11 e-mail [protezione.civile@regione.abruzzo.it](mailto:protezione.civile@regione.abruzzo.it)



L'articolo 13 (*Attivazione e impiego del volontariato*) chiarisce in modo inequivocabile, le attività di protezione civile che possono svolgere i volontari secondo la normativa vigente – Legge 225/92, D.P.R. n. 194/2001) e le condizioni e/o sanzioni nel caso sia rilevato un impiego improprio.

L'articolo 14 (*Impiego del volontariato in caso di evento di impatto locale rilevante*) stabilisce che il volontariato può essere impiegato anche in casi particolari ed eccezionali, che siano riconosciuti dalla Giunta Regionale; in tali casi l'Ente locale è tenuto ad attivare il Piano Comunale d'emergenza.

L'articolo 15 (*Ricerca delle persone disperse*) stabilisce che in circostanze di particolare gravità l'impiego dei volontari è consentito se richiesto dall'autorità competente.

L'articolo 16 (*Utilizzo dell'emblema, uniformi, automezzi, attrezzature nelle attività di volontariato*) specifica le modalità di impiego delle divise, mezzi etc., contrassegnati dal logo della protezione civile nonché le sanzioni a cui sono sottoposte le Organizzazioni in caso di uso improprio.

Con l'articolo 17 (*Controlli ed ispezioni*) la Regione svolge la funzione di controllo sulle Organizzazioni al fine di verificare la reale affidabilità delle stesse sulla base dei requisiti di cui all'art. 9; all'art. 18 (*Assicurazioni*) si dispone l'obbligo, da parte delle Organizzazioni, di assicurare i volontari a fronte di ogni rischio.

L'art. 19 (*Rimborsi spesa e contributi alle Organizzazioni convenzionate*) prevede nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione o emergenza, rimborsi per le spese sostenute per tali interventi, alle Organizzazioni attivate.

L'art. 20 (*Norma finanziaria*) Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale relativamente all'anno 2013 in quanto si è già provveduto ad impegnare, sul capitolo 151300 del bilancio regionale, la somma di euro 600.000,00 per far fronte ai rimborsi e contributi spettanti alle Associazioni di volontariato operanti nella Regione Abruzzo. L'introduzione delle nuove disposizioni comporteranno una riorganizzazione complessiva del sistema del volontariato regionale con conseguenze anche sulla spesa.

Per l'esercizio 2014 l'onere da sostenere ammonta presumibilmente ad Euro 300.000,00, onere di molto inferiore a quello erogato alle Associazioni di Volontariato, formalmente riconosciute, a partire dal 2007 al 2013.

L'onere è stato definito tenendo conto che le organizzazioni di volontariato sottoscrivono una convenzione – approvata con delibera di giunta regionale- nella quale sono precisate, nel rispetto della normativa vigente in materia -legge 11 agosto 1991 n. 266, L.R. 20/7/1989 n. 58, L.R. 13/6/1991 n. 25- per le attività che si impegnano ad attuare nel campo delle previsione, prevenzione ed emergenza, di seguito riportate:

- supporto nella gestione della Sala Operativa Regionale,
- sorveglianza sul territorio nel campo delle prevenzione, ed alla formazione e informazione,
- alle attività emergenziali ( supporto logistico ed operativo nei campi di accoglienza, erogazione pasti, spegnimento incendi, assorbimento masse d'acqua causate da alluvioni o inondazioni, supporto sanitario e psicologico, supporto alla sala operativa regionale attivata in caso di crisi).

Sulla base di tale convenzione la Protezione civile regionale provvede al rimborso delle spese sostenute dalla Organizzazione per la riparazione di attrezzature e mezzi, carburante, polizze e tasse di proprietà, assicurazioni ecc, nonché gli oneri di usura e reintegro di attrezzature e materiali nella misura unica ed annuale di € 120.

Considerato quindi l'intervallo di tempo di 7 anni, a partire dal 2007 fino al 2013, la stima dei costi annui sostenuti per il volontariato di protezione civile si aggira complessivamente intorno a 800.000,00 euro, con un picco molto elevato nel 2009 – sisma Abruzzo-.

Tale somma comprende i rimborsi alle Organizzazioni per le attività ordinarie di protezione civile nonché quelli per le attività emergenziali – sisma 2009, incendi estivi, neve 2011, maltempo, alluvioni dal 2007 al 2013- nelle quali il volontariato è intervenuto a sostegno delle popolazioni colpite e per il ripristino delle normali condizioni di vita.

A tali oneri si è fatto fronte con lo stanziamento previsto annualmente sul capitolo 151300 “Fondo regionale di protezione civile”, dello stato di previsione della spesa. Si auspica che nel corso della discussione in Consiglio regionale l'importo previsto possa essere incrementato riportandolo alla media erogata negli ultimi anni pari a 800.000,00 euro.

L'art. 21 (*Norma transitoria*) dispone che fino all'entrata in vigore della nuova legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 22 (*Norma abrogativa*) dispone l'abrogazione della L.R. n. 58/89 nonché della Legge Regionale 13 giugno 1991 n. 25 “*Norme integrative in materie di volontariato, associazionismo e Albo regionale per la protezione civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi*” e tutte le disposizioni afferenti la materia del volontariato contenute nella Legge Regionale 14 dicembre 1993, n. 72 “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”.

Infine l'articolo 23 (*Entrata in vigore*), dispone l'efficacia della legge dal giorno successiva a quello della pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Direttore Regionale  
(Dott. Ing. Pierluigi Caputi)

Il Componente la Giunta  
(Dott. Gianfranco Giuliante)

